

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAGNI, CERQUETTI, ZANINI, PALMIERI, BARACETTI,
GATTI, SPATARO, MARTELOTTI, GUERRINI, ANGE-
LINI, CAPECCHI PALLINI**

Presentata il 2 aprile 1985

Nuove norme per il trattamento economico del personale militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge sostituisce la nostra precedente del 7 marzo 1984 n. 1371 e ne esplicita i principi che volevamo fossero alla base delle norme per stabilire il trattamento economico del personale militare.

Resta ferma la scelta della delegificazione e si fa richiamo principalmente a tre leggi: la legge dei principi (legge n. 382 del 1978), la legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza (legge n. 121 del 1981) e la legge quadro del pubblico impiego (legge n. 93 del 1983).

Questi riferimenti legislativi acquistano particolare significato in quanto mirano a conseguire dei risultati importanti:

valorizzare e rendere significativamente operanti le rappresentanze militari;

collegare agli aspetti amministrativi che riguardano le Forze armate con quelli della Polizia di Stato;

agganciare, con una scansione triennale, la revisione del trattamento economico a quella del personale statale e parastatale e stabilire modalità e interlocutori.

Riteniamo che, nell'interesse dei destinatari delle disposizioni contenute in questa proposta, definire la struttura del trattamento fondamentale ed accessorio porti chiarezza in un settore, quello delle retribuzioni, che per essere stato oggetto di ritocchi aggiuntivi, sommatorie di compensi e indennità concesse a vario titolo, ha reso impossibile individuare il *quantum* e le effettive cause.

Ci è sembrato importante ed equo individuare una indennità legata allo *status*

militare che, in quanto tale, riguarda verticalmente e orizzontalmente tutti coloro che si trovano nella medesima condizione qualunque sia il grado rivestito.

Vi è poi un riconoscimento economico della professionalità che, ove sia riconosciuta e comprovata, consente una diversificazione retributiva ed è previsto un trattamento particolare per l'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in quanto svolgono funzioni di polizia.

Vi è infine una indennità legata all'impiego operativo effettivamente attuato e quindi a rischi e disagi che da questo impiego discendono.

Queste tre componenti, aggiunte allo stipendio base definito anche dal servizio e quindi dall'anzianità, formano la retribuzione o salario. L'operazione assume particolare importanza nel momento in cui si cerca di analizzare e definire la composizione del salario e in ogni comparto del lavoro, pubblico e privato per

evitare alterazioni, sproporzioni e disparità discendenti da mancanza di analisi e valutazione.

Riteniamo poi, fondamentale e legittimo che l'organo di rappresentanza militare a livello centrale svolga effettivamente un ruolo di consultazione nel senso che si tenga conto di quanto questo organismo democraticamente eletto propone e/o esprime su questioni che riguardano i propri rappresentanti. Per questo abbiamo ritenuto essenziale indicare modalità e tempi di consultazione in modo da garantire il rispetto sia delle scadenze sia della rappresentatività.

Per queste ragioni, pur avendo già iniziato l'esame congiunto e comparato di precedenti progetti di legge, fra i quali il nostro, e non avendo ritenuto il testo unificato rispondente alle esigenze del personale militare di ogni arma e di ogni grado, abbiamo rinnovato la nostra proposta che affidiamo all'esame dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

Con la presente legge si dà attuazione alle norme di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 26, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, disciplinando il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali, nonché quello di quiescenza.

Sono destinatari delle disposizioni della presente legge i militari dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, facenti parte, in base alla vigente legislazione, delle Forze armate.

ART. 2.

(Struttura del trattamento economico fondamentale ed accessorio).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate, nonché quello dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è costituito:

1) dallo stipendio, volto a retribuire il grado e l'anzianità di servizio;

2) dalla indennità militare fissa per tutti i militari di ogni ordine e grado in relazione all'anzianità di servizio volta a compensare la condizione militare qual è definita dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) da un compenso professionale volto a retribuire gli specifici contenuti di professionalità comprovati da titoli di studio, brevetti, qualificazioni o specializzazioni;

4) da una indennità di impiego operativo volta a compensare i rischi ed i disagi propri di particolari attività e situazioni di impiego limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio.

Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in quanto forze militari di polizia, ai fini dell'estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato, compete sotto la forma del compenso professionale di cui al comma precedente, la differenza tra stipendio e indennità pensionabile della Polizia di Stato e stipendi e indennità militare computata al 50 per cento.

Sono fatte salve le norme di cui all'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, al quarto comma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, le norme di cui all'articolo 43, sedicesimo, ventunesimo e ventiduesimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Al personale militare delle Forze armate in quanto destinatario dell'indennità militare, non compete alcun compenso per le prestazioni in eccedenza al normale orario di servizio. Dette prestazioni determinano il diritto a turni di riposo compensativi.

Al personale militare dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza compete il compenso per lavoro straordinario nella misura e con le modalità previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il Ministro dell'interno convoca, tramite il Ministro della difesa, le sezioni dei Carabinieri e Guardia di finanza del COCER ai fini di una loro consultazione formale ogni qualvolta modifiche agli istituti retributivi del dipendente personale civile coinvolgono anche il personale militare.

La consultazione formale del COCER è altresì richiesta con le modalità di cui al precedente comma ogni qualvolta modifiche agli istituti retributivi del personale civile dello Stato coinvolgono anche il personale militare.

ART. 3.

*(Principi e norme
di omogeneizzazione).*

Gli atti con i quali è data attuazione alle disposizioni sul trattamento economico del personale militare devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione, della perequazione e della trasparenza dei trattamenti economici.

Al personale militare delle Forze armate, senza distinzioni per il ruolo di appartenenza, a parità di grado e di anzianità di servizio militare comunque prestato, è attribuito lo stesso stipendio, fatte salve le differenze retributive maturate in virtù dell'estensione della legge 1° aprile 1981, n. 121, tra personale militare dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ed il restante personale militare delle Forze armate.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il sistema delle indennità percepite a vario titolo quale maggiorazione della indennità operativa di base, ai sensi di quanto disposto dalla legge 29 marzo 1983, n. 78, è sottoposta a revisione così da determinare per ciascuna di esse la quota da corrispondere come compenso professionale e quella da corrispondere come indennità di impiego operativo in ragione del rischio o disagio connessovi.

All'entrata in vigore della presente legge l'indennità militare sostituisce l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e assume i valori di cui alla tabella allegata comprensivi degli scatti sessennali.

Le indennità di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni e integrazioni spettanti al personale dell'Arma dei carabinieri, sono attribuite con le stesse modalità al personale del Corpo della guardia di finanza a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme disciplinanti l'indennità militare al personale delle Forze armate.

ART. 4.

(Nuove norme per determinare il trattamento economico del personale militare).

Il trattamento economico del personale militare fino al grado di tenente colonnello compreso è adeguato di diritto ogni triennio, mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa sentito il Ministro delle finanze e le Commissioni parlamentari competenti.

La proposta del Ministro della difesa è concordata con il COCER. A tal fine sono previsti incontri del Ministro della difesa con delegazioni qualificate dello Stato maggiore della difesa e del COCER.

Agli incontri partecipano rappresentanti delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti delle Camere.

Il Ministro della difesa stabilisce la data degli incontri e in mancanza di un accordo entro novanta giorni dal primo di tali incontri riferisce alle Camere nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

L'onere complessivo per gli adeguamenti di cui ai precedenti commi non può essere superiore ai tetti di spesa appositamente determinati con legge finanziaria per i miglioramenti economici da attribuire a questo comparto della pubblica amministrazione.

Il trattamento economico del personale militare dirigente, colonnelli e generali, è determinato triennialmente ai sensi di quanto disposto con la presente legge ed in omogeneità con i miglioramenti della dirigenza statale.

ART. 5.

(Stipendio o paga del personale volontario di leva).

Lo stipendio o paga degli ufficiali, dei sottufficiali, degli allievi delle accademie

e delle scuole sottufficiali e dei militari e graduati di truppa volontari a ferma prolungata del personale di truppa ausiliario dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in assolvimento del servizio militare obbligatorio è determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

ART. 6.

(Effetti del nuovo trattamento economico).

Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 2 e 4 ha effetto sulle tredicesime mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate del tesoro, o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

I trattamenti percepiti sono assoggettati alle imposte sul reddito della loro totalità.

ART. 7.

(Regime retributivo in quiescenza).

Il Governo, sentito il COCER, provvede entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico, a riordinare il regime retributivo di quiescenza con la osservanza dei principi di omogeneizzazione e di perequazione dei trattamenti economici degli appartenenti alle Forze armate in armonia con le norme previste dalla legge di riforma pensionistica e con le procedure previste dall'articolo 4, primo comma.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dai miglioramenti economici di cui alla presente legge si provvede per gli anni 1985 e 1986 con la disponibilità derivante dalla previsione del bilancio pluriennale 1984-1986 nella specifica voce dei miglioramenti economici ai pubblici dipendenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ALLEGATO.

Anzianità di servizio	Compenso
0-4	200.000
4-8	240.000
8-12	270.000
12-16	300.000
16-20	330.000
20-24	360.000
oltre 24	400.000